

# La recente giurisprudenza sugli accordi separati: una rassegna ragionata

di Guido Gaetano Rossi Barattini e Maria Tuttobene

Le recenti pronunce dei Tribunali di Modena, Torino, Tolmezzo, Ivrea, Bologna e Reggio Emilia (raccolte in Boll. Adapt, 2011, n. 24) sui ricorsi *ex art. 28, l. n. 300/1970*, promossi dalla Fiom-Cgil in materia di applicazione del Ccnl del 20 gennaio 2008, hanno visto i giudici coinvolti dividersi in due principali orientamenti interpretativi, con conseguenze pratiche evidenti e una accresciuta instabilità del nostro già precario sistema di relazioni industriali.

## Impianto accusatorio

La Fiom-Cgil, depositando i ricorsi contro alcune aziende sparse sul territorio nazionale, ha chiesto all'Autorità giudiziaria di accertare l'antisindacalità della condotta tenuta dalle stesse nonché di ordinare l'immediata cessazione del comportamento lesivo e la rimozione degli effetti, intimando loro l'applicazione esclusiva del contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico, sottoscritto da Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica il 20 gennaio 2008. L'accusa di condotta antisindacale delle società convenute si muoveva sul binario della mancata applicazione del sopraccitato Ccnl 2008, prestando invece adesione al Ccnl di rinnovo del 15 ottobre 2009, sottoscritto dall'Associazione datoriale di categoria e dalle sole sigle sindacali Fim e Uilm. Un profilo di antisindacalità veniva, inoltre, rinvenuto dalla Fiom nell'affissione nelle bacheche aziendali del comunicato volto a sollecitare il versamento della quota associativa straordinaria (c.d. "quota contratto") a favore di Fim e Uilm, al fine di finanziarne l'attività che aveva portato alla sottoscrizione del nuovo accordo di settore nel 2009. Questo comportamento avrebbe, infatti, indotto i lavoratori stessi a ritenere, erroneamente, che il Ccnl 2008 non fosse più operativo. In conclusione la Fiom si dichiarava lesa da suddetti comportamenti, in quanto pregiudizievoli della propria immagine e del proprio ruolo negoziale, e chiedeva, pertanto, la pubblicazione del decreto emesso dal giudice nelle bacheche aziendali e su alcuni quotidiani nazionali.

## Impianto difensivo

Le difese proposte dalle convenute si sono fondate, *in primis*, sull'inammissibilità dell'azione per inesistenza del requisito di attualità della condotta e sulla mancata legittimazione della Fiom ad agire nei confronti delle aziende interessate, essendo le questioni attinenti al contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare non direttamente riguardanti l'azienda, ma piuttosto conseguenza dell'operato dell'associazione di categoria cui aderisce il soggetto datoriale. In aggiunta, le società interessate dalla vertenza giudiziaria hanno evidenziato come, applicando il Ccnl 2009, fosse nella pratica impossibile disapplicare la precedente disciplina collettiva, in quanto i contenuti normativi sono praticamente i medesimi e la stessa Fiom non aveva mai lamentato sul punto una mancata applicazione delle clausole previste dal Ccnl 2008. Veniva altresì sottolineata l'inesistenza, in capo alle imprese chiamate in causa, dell'intenzione di ledere l'attività sindacale della ricorrente

mediante l'affissione nelle bacheche aziendali del comunicato relativo al versamento della quota associativa a favore delle OO.SS., firmatarie del Ccnl del 2009, avendo le società eseguito alla lettera quanto veniva previsto dal regolamento contrattuale stesso.

## Sentenze

A fronte di quanto sopra esposto si sono per ora pronunciati: il Tribunale di Torino, in quattro occasioni differenti, il Tribunale di Modena, il Tribunale di Tolmezzo, il Tribunale di Ivrea, il Tribunale di Bologna e, infine, quello di Reggio Emilia, con riferimento a quindici aziende convenute.

### Trib. Torino 18 aprile 2011

#### *Disposto*

Il primo decreto, emesso in data 18 aprile 2011 dal Tribunale di Torino, nella persona della Dott.ssa Silvana Cirvilleri, ha parzialmente accolto il ricorso promosso dalla Fiom contro Bulloneria Barge S.p.A. È stata, infatti, dichiarata antisindacale la condotta posta in essere dalla società convenuta, consistita nell'aver negato la perdurante applicabilità del Ccnl del 2008 nei confronti dei lavoratori iscritti alla Fiom e nell'aver indotto i dipendenti non iscritti ad alcun sindacato a ritenere non più operativo il suddetto contratto. Alla luce di ciò, il giudice ha intimato all'azienda chiamata in causa l'applicazione del regolamento contrattuale del 2008 fino alla sua naturale scadenza nei confronti dei lavoratori rappresentati dalla Fiom e di quelli non iscritti che ne facciano richiesta espressa o per fatto concludente, respingendo la richiesta della Fiom di considerare il menzionato Ccnl "unico ed esclusivo".

#### *Motivazioni*

Le motivazioni che hanno condotto alla decisione di cui sopra possono essere così riassunte:

- innanzitutto il giudice ha messo in luce come l'affiliazione ad un'organizzazione di categoria non escluda che le scelte adottate siano soltanto imputabili alla singola impresa, con la conseguenza che sussiste nel caso di specie una diretta responsabilità della società convenuta nella vicenda;
- la tesi della convenuta secondo cui la stessa dava, di fatto, applicazione ad entrambe le discipline collettive (2008 e 2009) è stata rigettata in quanto tale circostanza derivava piuttosto dalla parziale sovrapposibilità degli istituti regolati e non di certo dalla perdurante adesione al testo contrattuale del 2008;
- uno dei punti più importanti della sentenza riguarda il recesso *ante tempus* da un contratto collettivo, ritenuto dal giudice idoneo a cagionare, pur in assenza di un intento lesivo in capo al datore di lavoro, un evidente discredito nei confronti del sindacato che in esso continua a riconoscersi, il quale, dopo aver sottoscritto un Ccnl avente efficacia fino al 31 dicembre 2011, ne vede vanificata anticipatamente l'efficacia e l'operatività;
- muovendo dal combinato disposto del principio di libertà di organizzazione e attività sindacale sancito dall'art. 39 Cost. con la natura privatistica del contratto collettivo di diritto comune, il Tribunale di Torino ha ritenuto il datore di lavoro obbligato ex art. 1322 c.c. al rispetto del Ccnl del 2008 nei confronti della Fiom e, quindi, alla sua applicazione ai lavoratori iscritti allo stesso, fino alla scadenza originariamente stabilita. Tuttavia, si è anche evidenziato come la giurisprudenza di legittimità, pur non mettendo in dubbio la natura negoziale e privatistica del contratto collettivo di diritto comune e quindi la sua applicabilità ai soli soggetti iscritti alle associazioni stipulanti, di fatto ne estenda l'efficacia anche a quei soggetti che abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente;
- infine, l'affissione in bacheca del comunicato sul versamento, da parte dei lavoratori non iscritti ad alcun sindacato, a favore di Fim e Uilm, della quota associativa *una tantum*, prevista soltanto dall'accordo separato del 2009, è stata ritenuta tale da indurre a credere, erroneamente, che l'unico Ccnl vigente fosse quello del 2009, per cui l'assenza di contestazioni circa l'applicazione di quest'ultimo non può ritenersi adesione tacita a quest'ultimo.

### Trib. Modena 22 aprile 2011

#### *Disposto*

Il secondo decreto, emesso in data 22 aprile 2011 dal Tribunale di Modena nella persona della Dott.ssa Carla Ponterio, ha raccolto in un unico processo i diversi ricorsi ex art 28, l. n. 300/1970, presentati dalla Fiom contro le società Emmegi S.p.A., Maserati S.p.A., Rossi S.p.A., Glem Gas S.p.A., Ferrari S.p.A., Case New Holland S.p.A. e Titan Italia S.p.A. Il giudice ha riconosciuto l'antisindacalità del comportamento delle aziende, avendo queste negato la perdurante applicazione del Ccnl 20 gennaio 2008 e applicando in sostituzione il Ccnl 2009 in cui la Fiom non risulta firmataria, e ha ordinato loro la cessazione della condotta antisindacale nonché la rimozione degli effetti da essa prodotta. Su quest'ultimo punto il giudice ha disposto l'applicazione del Ccnl 2008, fino alla sua scadenza, ai lavoratori iscritti alla Fiom e ai non iscritti ad alcun sindacato che abbiano dato esplicita o implicita adesione. La Dott.ssa Ponterio, come si legge nel decreto, ha altresì identificato la condotta antisindacale nella richiesta, da parte delle imprese, ai non iscritti ad alcun sindacato, del

versamento della contribuzione straordinaria in favore di Fim e Uilm, omettendo di informare i dipendenti della contemporanea vigenza dei Ccnl 2008 e 2009.

#### *Motivazioni*

Gli argomenti prospettati impongono di valutare la rilevanza delle motivazioni che hanno portato a siffatte conclusioni:

- muovendo dal presupposto che l'efficacia del Ccnl 2008 è stata dalle parti circoscritta nel tempo mediante un'apposita clausola di durata e che nel caso di specie non ricorreva alcuna giusta causa, il giudice, alla stregua delle norme di diritto privato, escludeva la possibilità di un suo recesso *ante tempus* ex art. 1373 c.c.;
- a fronte di ciò, il Tribunale di Modena individuava da parte delle ditte chiamate in causa un comportamento volto a disapplicare illegittimamente il Ccnl 2008 al fine di rendere operativo il novellato 2009, ignorando le richieste e le sollecitazioni della Fiom sulla perdurante vigenza del Ccnl unitario del 2008;
- la tesi delle convenute volta a sostenere che l'applicazione da parte delle stesse del Ccnl 2009 non comportava alcuna differenza normativa, essendo le discipline collettive in gran parte sovrapponibili, non è stata accolta dall'organo giudicante. Quest'ultimo ha, infatti, sottolineato come i due testi contrattuali siano di fatto contratti differenti e firmati da OO.SS. diverse;
- pur riconoscendosi l'estraneità delle società convenute alla disdetta del Ccnl 2008 e alla conclusione del Ccnl 2009, ad esse veniva comunque imputata la concreta disapplicazione del primo e la generalizzata applicazione degli Accordi di rinnovo e, quindi, il mancato rispetto dell'obbligo giuridico di lealtà e buona fede nei rapporti con la Fiom territoriale;
- il decreto ha, inoltre, ritenuto infondata l'eccezione proposta dalle convenute riguardante la mancanza di attualità del ricorso, in quanto la condotta antisindacale delle sette imprese era comunque in essere al momento dell'emissione della sentenza.

#### **Trib. Torino 26 aprile 2011**

##### *Disposto*

Il terzo decreto, emesso in data 26 aprile 2011 dal Tribunale di Torino, nella persona del Dott. Vincenzo Ciocchetti, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Fiom, dichiarando antisindacale la condotta tenuta da Tyco Electronics Amp Italia S.r.l., per avere di fatto negato e sottaciuto la perdurante applicabilità del Ccnl 2008 nei confronti dei lavoratori iscritti alla Fiom e di quelli non iscritti ad alcun sindacato, non informati della possibilità di richiederne eventualmente l'applicazione. Il giudice ha, quindi, ordinato all'azienda convenuta di applicare ai dipendenti rappresentati dalla Fiom e a coloro che ne facciano richiesta il Ccnl 2008, fino a sua naturale scadenza, senza però mettere in dubbio gli aumenti salariali erogati e attualmente in corso in attuazione dalla disciplina collettiva del 2009, e ciò in forza del principio di non discriminazione di cui all'art. 16 Stat. Lav.

##### *Motivazioni*

Le argomentazioni a fondamento della decisione possono essere riportate nei seguenti punti:

- la tesi della convenuta tesa a dimostrare l'applicazione di fatto da parte della stessa anche del Ccnl del 2008, essendo sul piano normativo pressoché identico a quello del 2009, non è stata condivisa dal giudice, in quanto si tratta comunque di due regolamenti contrattuali distinti, che rinviano a due modelli negoziali diversi, uno riconducibile all'Accordo del 23 luglio 1993 e l'altro all'Accordo quadro del 22 gennaio 2009;
- la disdetta *ante tempus* da parte di Fim e Uilm è stata ritenuta non giuridicamente idonea a risolvere integralmente il Ccnl 2008, non avendo acconsentito anche il terzo dei sindacati originariamente stipulanti, e cioè la Fiom. Nel contempo, però, in virtù della libertà di azione sindacale sancita dall'art. 39 Cost., la disdetta anticipata e la rinegoziazione di accordi collettivi da parte solo di alcune componenti sindacali è comunque efficace per le stesse e non costituisce inadempimento contrattuale. La conseguenza è una situazione di compresenza di due contratti collettivi, quello del 2008, valido per i lavoratori Fiom e per quelli che ne rivendichino l'operatività, e quello del 2009, applicabile ai lavoratori restanti;
- l'autorità giudiziaria ha, inoltre, evidenziato come quanto sopra detto valga anche in presenza di una clausola negoziale di ultrattività del contratto stesso, in caso di disdetta, fino a che esso non sia sostituito dal successivo Ccnl. Siffatta clausola presuppone, infatti, una condizione di unità sindacale che non spetta al giudice ricomporre laddove si laceri, con la conseguenza che ciascun organismo sindacale si appropria della piena rappresentatività dei propri iscritti;
- riprendendo quanto già statuito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 18 aprile 2011, il giudice ha altresì evidenziato come il recedere anticipatamente da un contratto collettivo discrediti, pur in assenza di un intento lesivo in capo al datore di lavoro, il sindacato che in esso continua a riconoscersi e che ne vede vanificata prima della scadenza prestabilita l'efficacia e l'operatività.

#### **Trib. Torino 2 maggio 2011**

##### *Disposto*

Il quarto decreto, emesso in data 2 maggio 2011 dal Tribunale di Torino (la stessa sede della prima sentenza favorevole alla Fiom), nella persona della Dott.ssa Visaggi, ha invertito la linea tracciata dalle precedenti pronunce, in quanto non ha riscontrato profili di antisindacalità nella condotta della convenuta: Prima Industrie S.p.A. Il giudice, infatti, ha respinto il ricorso della Fiom riconoscendo da un lato la permanenza degli effetti contrattuali previsti dal Ccnl 2008, dall'altro la piena efficacia del Ccnl 2009.

### Motivazioni

Gli elementi che hanno motivato l'inversione di rotta rispetto all'orientamento precedente sono:

- il giudice ha riconosciuto l'applicazione da parte dell'azienda del Ccnl 2008 agli iscritti Fiom, per la parte normativa, sulla base di una serie di indici sintomatici: la sottoscrizione da parte della convenuta, successivamente al rinnovo del Ccnl, di accordi aziendali con le RSU, di cui fa parte anche un rappresentante Fiom, il non aver concluso accordi aziendali in deroga a quello nazionale come previsto dal Ccnl 2009, a differenza del testo del 2008, e l'affissione in bacheca di quest'ultimo nella sua versione integrale;
- l'autorità giudiziaria ha, inoltre, identificato la validità e l'efficacia del contratto separato del 2009 sulla base della libertà di azione delle organizzazioni sindacali, in virtù della quale non si può vietare ad alcune delle parti stipulanti il contratto del 2008 di dare disdetta e di siglarne uno nuovo. Non è, infatti, agevole, sebbene auspicabile, ritenere che la disdetta possa essere validamente comunicata solo se unitariamente proposta dalle sigle firmatarie dato che, ognuna di queste, è un soggetto con propria libertà negoziale. A corroboramento di questa tesi è stata peraltro richiamata l'antecedente giurisprudenza di legittimità, che ha più volte escluso che la disdetta *ante tempus* di un contratto collettivo per applicarne un altro possa qualificarsi come comportamento antisindacale (Cass. n. 7706/2004);
- sul tema legato all'efficacia dei contratti collettivi, venendo meno l'ordinamento corporativo e quindi l'applicabilità *erga omnes*, l'organo giudicante faceva riferimento all'efficacia soggettiva quale soluzione da privilegiare per l'identificazione del Ccnl da rendere operativo. Ne consegue il riconoscimento della validità dei contratti collettivi in base all'iscrizione dei singoli alle diverse sigle sindacali ovvero per i non iscritti che vi aderiscano;
- assunto il riconoscimento della legittimità della disdetta anticipata comunicata da Fim e Uilm e successivamente da Federmeccanica (con efficacia dal 1/02/2012), il giudice ha rilevato come la clausola di ultrattività prevista dal Ccnl 2008 non possa giungere a protrarre la vigenza del contratto collettivo a tempo indeterminato, *a fortiori* se denunciato dalla maggior parte degli stipulanti;
- il decreto emesso ha, altresì, accolto le tesi difensive della convenuta secondo cui l'esito della contrattazione collettiva a livello nazionale non apparteneva ai soggetti coinvolti nel procedimento *ex art. 28, l. n. 300/1970*, in esame, per cui la condotta antisindacale ascritta all'azienda non può considerarsi autonoma rispetto a quella tenuta dalla sua organizzazione stipulante;
- infine il giudice ha identificato un comportamento corretto, da parte della stessa, nell'attività informativa svolta verso i dipendenti in merito al versamento della c.d. "quota contratto" a favore delle sigle firmatarie del Ccnl 2009. In particolare su quest'ultimo punto la Dott.ssa Visaggi ha evidenziato come siffatto contributo economico sia facoltativo nonché coerente con la coesistenza dei due Ccnl e non incompatibile con l'applicazione del Ccnl 2008.

### Trib. Tolmezzo, 19 maggio 2011

#### Disposto

Sulla scia dell'ultima sentenza di Torino (vedi sopra) che, come abbiamo già visto, ha in qualche modo inaugurato un orientamento a favore delle aziende metalmeccaniche, si è pronunciato anche, in data 19 maggio 2011, il Tribunale di Tolmezzo (nella persona del Dott. Luongo Fabio) che ha rigettato il ricorso promosso dalla Fiom contro la DM Elektron S.p.A., ritenendolo privo di fondamento, sebbene ammissibile. L'infondatezza del ricorso deriva sostanzialmente, da un lato, dalla ritenuta permanenza degli effetti contrattuali previsti dal Ccnl 2008 e, dall'altro lato, dalla piena efficacia del Ccnl 2009, destinato a vincolare gli iscritti ai sindacati stipulanti ed i lavoratori che vi prestino adesione, anche implicitamente. Essa, invece, non può ricondursi all'inattualità della condotta antisindacale ascritta alla convenuta (che, in premessa, abbiamo visto essere uno degli elementi su cui si fonda la difesa di quest'ultima), in quanto l'art. 28 Stat. Lav., non fissando alcun termine di decadenza per la proposizione del ricorso, consente a che la domanda giudiziale venga utilmente azionata anche dopo lungo tempo dall'inizio della condotta contestata, a maggior ragione quando questa sia ancora in atto e permangano gli effetti ritenuti lesivi della libertà o dell'attività sindacale.

#### Motivazioni

Premesso quanto sopra, vengono di seguito meglio specificati i motivi in ragione dei quali è stata adottata la suddetta conclusione:

- l'autorità giudiziaria, innanzitutto, non ha avuto dubbi nel riconoscere la validità e l'efficacia del mutuo dissenso esercitato *ante tempus* da Federmeccanica, Fim e Uilm e, quindi, del contratto separato del 2009, in virtù del principio di libertà di organizzazione e attività sindacale di cui all'art. 39 Cost. Siffatto principio si traduce, infatti, anche nella facoltà di ciascuna delle parti sindacali di risolvere consensualmente per mutuo dissenso (diverso dal recesso unilaterale) l'efficacia di un contratto collettivo precedentemente stipulato e di siglarne uno nuovo, almeno limitatamente ai propri iscritti. Secondo il giudice, infatti, non è condivisibile la tesi della Fiom, secondo cui la rinegoziazione del Ccnl del 2008, per essere efficace e legittima, avrebbe dovuto provenire da tutti i soggetti che originariamente lo avevano sottoscritto;
- è stato, poi, evidenziato come quello degli accordi separati sia un fenomeno già più volte manifestatosi in passato nonché ammesso sia in dottrina che in giurisprudenza. Significativa, a tal proposito, la descrizione del suddetto fenomeno in termini non solo di successione tra contratti collettivi firmati non da tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato al tavolo delle trattative, ma anche di eventuale sovrapposizione di accordi sindacali aventi il medesimo ambito di applicazione e quindi destinati a dare luogo a un pluralismo di fonti concorrenti di regolazione dei rapporti di lavoro. La possibile coesistenza di diversi accordi collettivi nel disciplinare il medesimo ambito oggettivo di applicazione (settore metalmeccanico) trova, peraltro, conferma nella mancata attuazione della seconda parte del citato art. 39 Cost., che com'è noto, riconosceva ai sindacati registrati il potere di sottoscrivere contratti aventi efficacia *erga omnes* nei confronti di tutti gli appartenenti alle categorie a cui il contratto stesso si riferisce;
- dopo aver accertato e chiarito la legittima operatività dell'accordo separato del 2009 a favore dei lavoratori iscritti alle sigle stipulanti dello stesso nonché di quelli che vi abbiamo dato adesione, il giudice ha escluso la sussistenza in capo alla convenuta di comportamenti diretti a negare la permanente validità del Ccnl del 2008 o a screditarne la portata regolatoria nei confronti dei lavoratori aderenti alla Fiom. Tale esclusione è avvenuta sulla base di una serie di indici sintomatici, quali la circostanza che, in ogni caso, l'accordo del 2009 ha

mantenuto intatte gran parte delle clausole normative precedenti e quelle innovative (inerenti, ad esempio, al contratto a tempo determinato, alla possibilità di derogare *in peius* al Ccnl da parte degli accordi aziendali e al part-time, sebbene quest'ultima destinata ad entrare in vigore solo nel 2012) non sono state comunque applicate;

- il decreto ha, inoltre, evidenziato come l'applicazione a tutti i dipendenti dei trattamenti retributivi migliorativi previsti nella parte economica dell'accordo separato del 2009 non possa essere interpretata come un elemento rivelatore dell'applicazione esclusiva di quest'ultimo e, pertanto, dell'antisindacalità del contegno tenuto dalla DM Elektron S.p.A. Invero, il datore di lavoro non avrebbe potuto fare altrimenti, in ossequio sia al divieto di trattamenti economici differenziali di cui all'art. 16 Stat. Lav., sia al principio di adeguatezza della retribuzione di cui all'art. 36 Cost.;
- infine il giudice ha escluso la sussistenza di profili di non correttezza e di lesione dell'immagine della Fiom nella condotta dell'azienda consistente nell'aver allegato alla busta paga un apposito modulo per il versamento, da parte dei lavoratori non iscritti al sindacato, della "quota una tantum" a favore di Fim e Uilm. La facoltà di versare la contribuzione di cui sopra è stata, infatti, rimessa alla libera volontà dei soli lavoratori non sindacalizzati, senza alcun condizionamento e agevolamento in tal senso. La mancanza di un pregiudizio alla credibilità della ricorrente troverebbe peraltro riscontro, ad avviso del Tribunale di Tolmezzo, nella non bassa percentuale di iscritti alla stessa e nei voti (superiori al numero di iscritti) ottenuti in occasione delle recenti elezioni delle RSU.

### **Trib. Torino 20 maggio 2011**

#### *Disposto*

A neanche un mese di distanza dalla sentenza del Tribunale di Torino del 2 maggio 2011 (vedi sopra), una nuova pronuncia è stata emessa dallo stesso Tribunale, questa volta nella persona del Dott. Piero Rocchetti, con cui si è registrata una re-inversione di tendenza. Infatti, il nuovo orientamento, che escludeva l'antisindacalità della condotta tenuta dalle aziende metalmeccaniche chiamate in giudizio dalla Fiom, ha subito una battuta di arresto con il decreto in parola. Il giudice ha, in questo caso, accolto parzialmente il ricorso esperito dalla Fiom contro l'azienda 2A S.p.A., ritenendo la condotta tenuta dalla convenuta integrante gli estremi dell'antisindacabilità ex art. 28 Stat. Lav.

#### *Motivazioni*

I ragionamenti che hanno condotto alla conclusione appena delineata possono essere così brevemente descritti:

- il giudice, da un lato, ha ammesso la legittimità e la piena validità dell'accordo separato del 2009 nei confronti dei lavoratori iscritti alle sigle stipulanti dello stesso o che, comunque, ne abbiano prestato adesione, respingendo così la richiesta della Fiom di intimare alla convenuta l'applicazione del Ccnl del 2008 «quale unico ed esclusivo» contratto efficace. Dunque, stante la chiarita legittimità del contratto del 2009 (per le stesse ragioni che abbiamo già più volte esaminato) e la natura privatistica di un contratto collettivo di diritto comune, la convenuta è tenuta ex art. 1322 c.c. ad applicare il Ccnl del 2008, fino alla sua naturale scadenza, soltanto limitatamente ai dipendenti iscritti al sindacato ricorrente e a quelli non iscritti, ma che ne facciano richiesta;
- dall'altro lato, però, il Dott. Rocchetti non ha riconosciuto nel caso di specie la permanenza degli effetti contrattuali stabiliti dal Ccnl 2008 (nei confronti dei soggetti sopra individuati), osservando come la società chiamata in giudizio abbia manifestato la volontà di applicare il Ccnl 2008 ai lavoratori iscritti alla Fiom solo in sede di costituzione del giudizio (in memoria difensiva). Peraltro è stato evidenziato dalla sentenza come la convenuta sosteneva di applicare entrambi i contratti collettivi solo in quanto sostanzialmente identici tra loro. In realtà gli stessi si differenziano, sia perché il nuovo prevede il rinnovo della parte economica con cadenza triennale e non più biennale, sia perché anche nella parte normativa vengono comunque introdotte alcune clausole innovative;
- anche l'affissione in bacheca del comunicato con cui l'azienda informava i lavoratori circa il versamento della quota associativa straordinaria a favore di Fim e Uilm, in ragione della sottoscrizione dell'accordo del 2009, è stato giudicato non corretto e antisindacale, in quanto idoneo a indurre i lavoratori stessi a ritenere, erroneamente, che il contratto del 2009 avesse sostituito a tutti gli effetti quello del 2008, con conseguente lesione dell'immagine di un sindacato che è maggiormente rappresentativo nel settore metalmeccanico (appunto la Fiom).

### **Trib. Ivrea 1° giugno 2011**

#### *Disposto*

Una nuova pronuncia *in subiecta* materia è la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea, in data 1° giugno 2011, nella persona della Dott.ssa Monica Cialliè, con cui è stato nuovamente sposato quell'orientamento che disconosce profili di antisindacalità nei comportamenti assunti dalle aziende metalmeccaniche convenute, rigettando dunque i ricorsi presentati dalla Fiom (nel caso di specie contro la società Eaton S.r.l.). Ed, invero, nel caso qui in esame, sebbene l'azione giudiziaria intentata dalla ricorrente sia stata considerata a tutti gli effetti ammissibile, perdurando la compressione della libertà sindacale denunciata e, quindi, sussistendo il requisito di attualità (negato, invece, dalla difesa della convenuta), il giudice ha escluso l'adozione da parte dell'azienda di comportamenti tesi a ledere e compromettere l'immagine e la credibilità della Fiom stessa.

#### *Motivazioni*

- Innanzitutto, anche la Dott. Cialliè, ha riconosciuto la piena efficacia e validità dell'accordo separato del 2009 sempre sulla base del più volte menzionato principio di libertà e attività sindacale di cui all'art. 39 Cost. A tal proposito è stato fatto notare dal giudice stesso come

ogni sigla sindacale partecipi alla contrattazione in nome proprio e per conto dei lavoratori iscritti, con una propria capacità giuridica distinta da quella delle altre che pur rappresentano lo stesso blocco di interessi: quello appunto dei lavoratori. Questo contesto legittimo quanto sta avvenendo oggi, e cioè che solo alcune delle parti contrattuali contrapposte rinegozino il proprio originario accordo e lo mutino. Assunta la legittimità del contratto del 2009, esso però non può riguardare i lavoratori iscritti alla Fiom, per i quali, invece, trova ancora applicazione il Ccnl 2008 (per la parte normativa, in quanto quella economica non è stata rinnovata per effetto della disdetta data dalla stessa Fiom).

- Premesso il punto precedente, il giudice ha, poi, accertato la perdurante operatività del Ccnl 2008, smontando una per una le argomentazioni addotte dalla Fiom a riprova del sostanziale disconoscimento dello stesso.
- *In primis* l'applicazione a tutti i dipendenti (anche quelli Fiom o non sindacalizzati) degli aumenti retributivi previsti nel Ccnl 2009 – parte economica – non può intendersi quale indice sintomatico dell'attuazione integrale del Ccnl del 2009, ma piuttosto come una scelta obbligata dell'azienda. Una condotta contraria avrebbe, infatti, comportato una violazione del divieto di discriminazioni salariali in ragione dell'affiliazione sindacale, di cui all'art. 16 Stat. Lav., oltre che degli artt. 3 e 36 Cost.
- In secondo luogo l'immissione nella busta paga dei lavoratori non iscritti ad alcun sindacato dell'apposito modulo per il versamento della "quota contratto" a favore delle sole OO.SS. firmatarie dell'accordo del 2009 non può né ritenersi una violazione del c.d. "dovere di neutralità", cui le aziende sono tenute verso tutti i sindacati, né un comportamento antisindacale volto a screditare l'immagine della Fiom, incoraggiando l'adesione al nuovo accordo. Essa rappresenta, invece, un comportamento coerente con le proprie scelte contrattuali, essendo l'azienda stessa, in quanto rappresentata da Finmeccanica, "soggetto-parte" del contratto del 2009 e, come tale, libera non solo di darvi applicazione, ma anche di sollecitarne l'applicazione.
- Infine la risposta data dall'azienda alla sollecitazione della Fiom affinché garantisse l'applicazione tout court del Ccnl 2008, per quanto elusiva e generale (peraltro fornita tramite un modulo di comunicazione standard in tutta Italia), non era di per sé idonea a configurare la contestata condotta antisindacale, in quanto suscettibile di diversa interpretazione. Piuttosto a rilevare sono le lettere di contestazione di illeciti disciplinari inviate a seguito dell'entrata in vigore del Ccnl 2009, le quali, richiamando espressamente l'operatività del Ccnl 2008, sono una inequivocabile dimostrazione che la convenuta ha di fatto continuato ad applicare quest'ultimo, tranne per gli aumenti salariali.

### **Trib. Bologna 3 giugno 2011**

#### *Disposto*

Nella pronuncia emessa dal Tribunale di Bologna in data 3 giugno 2011, il giudice, Dott. Filippo Palladino, ha nuovamente respinto il ricorso ex art. 28, l. n. 300/1970, proposto dalla Fiom-Cgil di Bologna contro la società Magneti Marelli S.p.A., sulla base delle motivazioni sottostanti.

#### *Motivazioni*

- In primo luogo è stata riconosciuta l'attualità della condotta tenuta dall'azienda (in quanto perdurante) e individuata l'OO.SS. territoriale quale unico soggetto legittimato dalla legge a tutelare gli interessi dei lavoratori nei confronti del singolo datore di lavoro.
- Il legittimato passivo è stato effettivamente riscontrato nella Magneti Marelli S.p.A. poiché la condotta contestata era attribuita direttamente all'azienda, benché la questione traesse origine da una vicenda sindacale di carattere nazionale.
- Non appariva in dubbio, agli occhi del giudice, la possibilità per altre organizzazioni di stipulare un nuovo accordo sindacale, dal momento che le OO.SS. sottoscrittrici il Ccnl 2008 non costituivano una parte unitaria, bensì più parti portatrici di propri interessi, come emerge dalla descrizione dei fatti.
- In conformità all'art. 39, comma 1, Cost., il Dott. Palladino riconosceva alle parti contraenti la libertà di stipulare nuovi e diversi accordi, superando il precedente contratto di mutuo consenso.
- Il giudice specificava che l'art. 39 Cost., benché riferito al solo aspetto organizzativo del sindacato, implicava altresì il riconoscimento costituzionale dell'autonomia negoziale dell'associazione di categoria nel perseguimento dei propri interessi e di quelli di cui è portatrice.
- Infine, il giudice riconosceva la coesistenza di più contratti collettivi e si poneva un nuovo e diverso problema legato alla delimitazione della sfera soggettiva di applicazione degli accordi, tuttavia quest'ultimo punto – su stessa ammissione dell'organo giudicante – non era oggetto della causa, in quanto non dedotto in giudizio.

### **Trib. Reggio Emilia 3 giugno 2011**

#### *Disposto*

Come nei casi precedentemente esposti, anche in questo la Fiom-Cgil di Reggio Emilia chiedeva l'applicazione del solo Ccnl 2008 per tutti i lavoratori della Landi Renzo S.p.A., richiesta che però il giudice, Dott. Alessandro Gnani, ha respinto in quanto in contrasto con la libertà di iniziativa sindacale ex art. 39 Cost., secondo cui ciascun sindacato può svolgere la propria attività nel modo che ritiene più adeguato a rappresentare i propri tesserati, senza alcun vincolo verso le altre sigle sindacali. Tuttavia, il giudice ha dichiarato la condotta tenuta dalla Landi Renzo S.p.A. antisindacale e pregiudizievole della credibilità della Fiom-Cgil di Reggio Emilia, in quanto l'azienda stessa aveva applicato ai lavoratori iscritti al sindacato metalmeccanico della Cgil il Ccnl 2009, oltre ad aver incoraggiato i lavoratori non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale a devolvere la c.d. "quota contratto" in favore di Fim e Uilm. A fronte di ciò, l'organo giudicante ha ordinato all'impresa convenuta: l'applicazione del Ccnl 2008, fino alla sua naturale scadenza, nei confronti dei lavoratori aderenti alla Fiom, il non inserimento del modulo per la devoluzione della "quota contratto", in favore di Fim e Uilm, nelle buste paga dei lavoratori non

sindacalizzati, nonché la non applicazione a quest'ultimi, sempre con riferimento al versamento della suddetta quota, della regola del silenzio/assenso.

#### *Motivazioni*

Le motivazioni poste alla base della pronuncia sono così riassumibili:

- il giudice ha osservato come il Ccnl 2008, in quanto "contratto di scambio", sia vincolante sia per Confindustria che per le sigle sindacali firmatarie, le quali, però, non costituiscono un centro di interessi unitario, bensì soggetti diversi portatori di interessi differenti. Da ciò ne deriva la possibilità, in base all'art. 1372, comma 1, c.c., di risoluzione parziale per mutuo consenso, nel caso di specie limitata a Confindustria, Uil e Cisl;
- inoltre, a fronte delle richieste della ricorrente, il Dott. Gnani ha aperto un ulteriore ambito di giudizio legato all'efficacia soggettiva del Ccnl 2008, riconoscendo su tale punto una condotta antisindacale da parte dell'azienda, avendo questa applicato a tutti i lavoratori, non solo a quelli aderenti a Fim e Uilm, il Ccnl 2009;
- in aggiunta il giudice ha rinvenuto una condotta antisindacale nell'affissione all'interno della bacheca aziendale dell'avviso con cui si dava atto della possibilità di versare una quota associativa a Fim e Uilm, secondo quanto disposto dal Ccnl 2009, aggiungendo che, in caso di mancata risposta, si sarebbe applicata la procedura del silenzio/assenso. In tale caso, infatti, l'omessa informazione circa la perdurante vigenza del Ccnl 2008, favorendo il finanziamento di alcuni sindacati (Fim e Uilm), a discapito di altri (Fiom), finisce per ledere la libertà di opinione del singolo lavoratore, di cui all'art. 1, l. n. 300/1970, da intendersi anche in termini di libertà di decidere coscientemente a quale Ccnl aderire, nonché l'obbligo di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.;
- l'organo giudicante ha, inoltre evidenziato come i singoli comportamenti adottati dalla Landi Renzo S.p.A. acquisiscano una dimensione aziendale, e non nazionale come affermato dalla difesa, e che l'attualità della lesione va rapportata al mancato riconoscimento del Ccnl 2008 da parte della convenuta medesima;
- un'ulteriore eccezione preliminare affrontata dal giudice riguarda la risposta fornita dall'azienda alle diffide della Fiom ad applicare l'accordo separato del 2009 ritenuto dalla stessa illegittimo. A detta del Dott. Gnani la natura generica ed evasiva della risposta non poteva ritenersi lesiva dell'immagine del sindacato ricorrente, in quanto non in grado di integrare un inadempimento contrattuale o una negazione del Ccnl 2008;
- infine il giudice respingeva le deduzioni della ricorrente legate all'art. 17, l. n. 300/1970, non ravvisandosi nella condotta della convenuta la finalità di asservire un sindacato.

***Guido Gaetano Rossi Barattini***

Scuola internazionale di Dottorato in Relazioni di lavoro  
Adapt – Fondazione Marco Biagi  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

***Maria Tuttobene***

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro  
Adapt – CQIA  
Università degli Studi di Bergamo